

Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa L'Assemblea federale plenaria

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 29.12.2023

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Indice

In breve.....	2
Cenni storici.....	6
Pareri dottrinali.....	9
Basi legali.....	11
Altre informazioni	13



Scheda informativa

L'ASSEMBLEA FEDERALE PLENARIA

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano di regola separatamente, ma possono riunirsi in Assemblea federale plenaria per esaminare gli oggetti in deliberazione che non si prestano a essere trattati dalle singole Camere¹.

Come le Camere, l'Assemblea federale plenaria dispone di un proprio Ufficio e di proprie commissioni.

I. Oggetti in deliberazione

La Costituzione federale elenca in modo esaustivo gli oggetti in deliberazione che vengono trattati dai due Consigli riuniti in Assemblea federale plenaria. Quest'ultima si riunisce per

- procedere a elezioni o ratifiche di nomine,
- risolvere i conflitti di competenza tra le supreme autorità federali,
- decidere sulle domande di grazia.

L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Il termine «elezioni» ingloba anche la conferma di nomine.

Anche le proposte di sospensione provvisoria o di destituzione di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale plenaria così come le proposte di accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica sono discusse congiuntamente da entrambi i Consigli riuniti in Assemblea federale plenaria.

OGGETTI IN DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA FEDERALE PLENARIA IN DETTAGLIO

Elezioni

L'Assemblea federale elegge i sette membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i membri dei tribunali della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti) e del Tribunale militare di cassazione, il procuratore generale della Confederazione, i sostituti procuratori generali, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Se l'immunità di uno dei membri eletti dall'Assemblea federale viene soppressa, quest'ultima può eleggere un procuratore generale straordinario della Confederazione. Inoltre, in caso di minaccia di guerra l'Assemblea federale elegge il generale.

Conflitti di competenza tra le supreme autorità federali

L'Assemblea federale decide in merito a conflitti di competenza tra le supreme autorità federali. Vi è conflitto di competenza quando sia il Consiglio federale che il Tribunale federale negano (conflitto di competenza negativo) o affermano (conflitto di competenza positivo) di avere la competenza nel giudicare una controversia².

¹ Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 361.

² Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) (52.53), pag. 3.



Grazia

Con la grazia si rinuncia in tutto o in parte all'esecuzione di una pena pronunciata mediante sentenza passata in giudicato. In altre parole, la grazia prevale sulla pena³. La grazia permette inoltre di ridurre la pena inflitta.

Il diritto di accordare la grazia compete all'Assemblea federale se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione. Nei casi in cui la sentenza emani da un'autorità cantonale, il diritto di grazia spetta alla competente autorità del Cantone.

Dichiarazione del Consiglio federale

Una dichiarazione esprime sentimenti e opinioni su un evento di grande importanza, senza che da parte dello Stato siano già state prese delle misure⁴.

Il Consiglio federale può rilasciare una dichiarazione all'Assemblea federale plenaria o a uno dei due Consigli.

Conferma di nomine

Con la conferma di nomine, l'Assemblea federale non procede a una nomina, bensì ratifica o non ratifica la nomina avvenuta. In caso di mancata conferma, l'organo eleggente deve procedere a una nuova nomina.

Allo stato attuale, presuppongono una conferma la nomina del segretario generale dell'Assemblea federale e quella del direttore del Controllo federale delle finanze.

Il direttore del Controllo federale delle finanze è nominato dal Consiglio federale. La Conferenza di coordinamento assume il ruolo di organo eleggente nella nomina del segretario generale dell'Assemblea federale.

Sospensione provvisoria

Se le commissioni delle due Camere competenti per le questioni in materia di immunità decidono di levare l'immunità di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale, quest'ultima può sospendere provvisoriamente l'interessato.

Destituzione

L'Assemblea federale può destituire prima della fine del mandato un giudice dei tribunali civili di primo grado della Confederazione (ossia il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti), il procuratore generale della Confederazione e i suoi sostituti, i membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e il capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, se la persona in questione:

- intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio o
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

L'Assemblea federale non può invece destituire i membri delle supreme autorità federali, ossia il Consiglio federale, il Tribunale federale e il Tribunale militare di cassazione.

³ ALEXANDRE SCHNEEBELI KEUCHENIUS, Art. 40 N 8, in: Graf/Theiler/von Wyss (ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 33.

⁴ Cfr. rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991, FF 1991 III 617, pag. 558.



Accertamento dell'incapacità di esercitare la carica

L'Assemblea federale può decidere in merito all'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica. L'incapacità di esercitare la carica è presunta se sono adempiute le due condizioni seguenti:

- la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare la carica per gravi problemi di salute che le impediscono di tornare al posto di lavoro;
- questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo.

Se l'incapacità è accertata, il seggio diventa vacante.

II. Dibattiti

L'Assemblea federale plenaria è convocata dalla Conferenza di coordinamento. Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.

L'Assemblea federale plenaria si riunisce nella sala del Consiglio nazionale. I membri del Consiglio degli Stati siedono sugli stalli situati lungo la parete posteriore della sala.

L'Assemblea federale plenaria non dispone di un proprio regolamento interno. Oltre che dalle disposizioni della Costituzione federale e della legge sul Parlamento, la procedura è retta per analogia dalle disposizioni del regolamento del Consiglio nazionale.

Nell'Assemblea federale plenaria i membri del Consiglio degli Stati votano per appello nominale e i membri del Consiglio nazionale mediante il sistema di voto elettronico. Il voto nelle elezioni si svolge a scrutinio segreto.

In caso di votazione, sia nelle due Camere che nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti. In caso di elezione, decide la maggioranza assoluta degli elettori.

Relativizzazione del principio di equivalenza delle due Camere

Le due Camere sono in linea di principio su un piano di parità. Condividono gli stessi settori di competenza e hanno uguale potere decisionale. Tuttavia, in virtù del numero più elevato di membri, il Consiglio nazionale ha maggiore peso rispetto al Consiglio degli Stati per quanto concerne gli oggetti in deliberazione dell'Assemblea federale plenaria, il che relativizza il principio di equivalenza delle due Camere⁵.

Le sedute dell'Assemblea federale plenaria sono pubbliche: il pubblico presente può seguire i dibattiti dalle apposite tribune. I dibattiti sono inoltre trasmessi in diretta su Internet e i verbali di ogni seduta sono pubblicati online nel Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

III. Ufficio

L'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria consta delle presidenze delle due Camere, ossia i presidenti dei due Consigli e i rispettivi vicepresidenti; prepara le sedute e può istituire commissioni dell'Assemblea federale plenaria.

⁵ Cfr. art. 157 Cost., in: Giovanni Biaggini, «Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar», Zurigo: Orell Füssli, 2017.



IV. Commissioni

La legge sul Parlamento prevede due commissioni permanenti dell'Assemblea federale plenaria:

- la Commissione delle grazie (CGra) e
- la Commissione giudiziaria (CG).

La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell'elezione e della destituzione dei giudici dei tribunali civili della Confederazione, del Tribunale militare di cassazione, del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti, dei membri dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. La Commissione delle grazie esamina preliminarmente le domande di grazia e le decisioni in merito a conflitti di competenza tra le supreme autorità federali.

Le commissioni dell'Assemblea federale plenaria constano di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati eletti dai rispettivi uffici.

Il presidente e il vicepresidente della Commissione non possono appartenere alla stessa Camera. Il presidente e il vicepresidente della Commissione giudiziaria sono nominati dalla Conferenza di coordinamento. La Commissione delle grazie, invece, si autocostituisce.

Commissioni competenti per le questioni in materia di immunità

Se decidono di levare l'immunità di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale, le commissioni delle due Camere competenti per le questioni in materia di immunità possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell'Assemblea federale plenaria e proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dell'interessato. Questa commissione consta di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati. Ove il numero dei membri della commissione di una Camera non consenta di rispettare tale composizione, l'Ufficio di tale Camera lo aumenta o lo riduce di conseguenza.

Al pari di quelle delle Camere, le sedute delle commissioni dell'Assemblea federale plenaria sono confidenziali.



CENNI STORICI

Composizione dell'Assemblea federale plenaria⁶

Dagli inizi dello Stato federale il Consiglio nazionale ha sempre avuto più membri del Consiglio degli Stati. Originariamente il rapporto di forze numerico tra le Camere era del 28 per cento. Fino agli anni Sessanta, a causa della crescita demografica e del metodo di calcolo applicato ai seggi del Consiglio nazionale, legato a tale crescita, questo rapporto si è spostato ulteriormente a favore del Consiglio nazionale. In seguito alla modifica del 1963 della Costituzione, il numero di seggi nel Consiglio nazionale è stato portato a 200 e, da allora, la quota dei membri del Consiglio degli Stati in seno all'Assemblea federale plenaria è rimasto costante al 18 per cento. Nel 1979 vi è stato un leggero spostamento a favore del Consiglio degli Stati in seguito alla fondazione del Cantone del Giura e all'aumento dei seggi ad essa associato, il cui numero è passato così a 46.

Anno	CN	CS	AssCR
1848	111	44 (28.4 %)	155
1851	120	44 (26.8 %)	164
1863	128	44 (25.6 %)	172
1872	135	44 (24.6 %)	179
1881	145	44 (23.3 %)	189
1890	147	44 (23.0 %)	191
1902	167	44 (20.9 %)	211
1911	189	44 (18.9 %)	233
1922	198	44 (18.2 %)	242
1931	187	44 (19.0 %)	231
1943	194	44 (18.5 %)	238
1951	196	44 (18.3 %)	240
1963	200	44 (18.0 %)	244
1979	200	46 (18.7 %)	246

Presidenti dell'Assemblea federale plenaria

Dalla fondazione dello Stato federale la presidenza dell'Assemblea federale plenaria spetta al presidente del Consiglio nazionale.

Prima del 1962, in caso d'impedimento del presidente, spettava al vicepresidente del Consiglio nazionale assumere la guida dell'Assemblea federale plenaria. Soltanto dal 1962 questo compito spetta al presidente del Consiglio degli Stati.

⁶ Cfr. art. 157 Cost., in: Giovanni Biaggini, «Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar», Zurigo: Orell Füssli, 2017.



Oggetti in deliberazione dell'Assemblea federale plenaria

Sin dalla fondazione dello Stato federale le decisioni sui conflitti di competenza, sulle domande di grazia e sulle elezioni sono sempre state discusse congiuntamente dalle due Camere riunite nell'Assemblea federale plenaria.

La destituzione e l'accertamento dell'incapacità alla carica sono di responsabilità dell'Assemblea federale plenaria da quando è stata conferita all'Assemblea federale l'autorità di farlo.

Dal 2011, l'Assemblea federale plenaria è responsabile della sospensione provvisoria di un membro delle autorità da lei eletto e la cui immunità è stata revocata (08.447). In precedenza, questa decisione doveva essere presa separatamente dalle due Camere, ma, di fatto, non si è mai verificato un caso concreto.

Elezioni

I tribunali civili di primo grado della Confederazione, in origine soltanto due (il Tribunale federale a Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna) sono stati istituiti nell'ambito della riforma giudiziaria approvata dal Popolo nel 2000 (01.023 OCF). Nello stesso frangente il Tribunale federale delle assicurazioni è stato integrato nel Tribunale federale. I giudici del Tribunale penale federale sono stati eletti per la prima volta dall'Assemblea federale nel 2003, quelli del Tribunale amministrativo federale nel 2005 e quelli del Tribunale federale dei brevetti nel 2010.

Il procuratore generale e i suoi sostituti sono stati nominati dal Consiglio federale fino al 2010. Dal 2011, la loro nomina e quella dei membri dell'autorità di vigilanza, istituita il 1° gennaio 2011, è di competenza dell'Assemblea federale (08.066 OCF).

Dal 2023 l'Assemblea federale elegge anche l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (17.059 OCF), eletto fino al 2023 dal Consiglio federale e confermato dall'Assemblea federale.

Conferma di nomine

Fino al completo scorporo dei Servizi del Parlamento dalla Cancelleria federale contestualmente alla revisione totale della Costituzione del 1999 il segretario generale dell'Assemblea federale veniva nominato dal Consiglio federale e la nomina era subordinata alla ratifica della Conferenza di coordinamento. La nuova disposizione secondo cui il segretario generale è nominato dalla Conferenza di coordinamento e la sua nomina va confermata dall'Assemblea federale è stata sancita nella legge nel 1999 (99.419 Pa. Iv.), entrata in vigore il 1° gennaio 2000 ed è stata applicata per la prima volta l'8 marzo 2000.

Fino al 1999 il direttore del Controllo federale delle finanze era nominato dal Consiglio federale e la sua nomina doveva essere omologata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Dal 1° settembre 1999 la conferma spetta invece all'Assemblea federale (98.041 OCF), che ha assolto questa funzione per la prima volta il 12 dicembre 2001.

La disposizione secondo cui la nomina dell'Incaricato è subordinata all'approvazione dell'Assemblea federale è stata sancita nella legge nel 2010 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2010 (09.073 OCF). È stata applicata per la prima volta nel 2011 e per l'ultima nel 2016.

Destituzione

Sin dalla sua costituzione, l'Assemblea federale ha la facoltà di destituire i giudici dei tribunali civili di primo grado. Dal 2011 può inoltre destituire i membri del Ministero pubblico della Confederazione nonché quelli dell'Autorità di vigilanza su detto Ministero e, dal 2023, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Accertamento dell'incapacità di esercitare la carica

Dal 2011 spetta all'Assemblea federale accertare l'incapacità di un membro del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione di esercitare la propria carica (07.400 Pa. Iv.). In precedenza, non esisteva una regola esplicita su come procedere in simili casi.



Regolamento dell'Assemblea federale plenaria

Il regolamento dell'Assemblea federale plenaria è stato abolito nel 2003 (03.449 Pa. Iv.). Se necessario, l'Assemblea federale plenaria può emanare un nuovo regolamento in virtù dell'articolo 41 capoverso 3 della legge sul Parlamento.

Espressione del voto nell'Assemblea federale plenaria

Fino al 1994 le votazioni nell'Assemblea federale plenaria avvenivano alzandosi in piedi o, su richiesta, per appello nominale (cfr. Boll. Uff. 1993 AFP 672). Dal 1994 al 2018 i membri del Consiglio nazionale hanno votato elettronicamente e quelli del Consiglio degli Stati alzandosi in piedi, sempre che non fosse chiesto l'appello nominale. Dalla sessione invernale del 2018 i membri del Consiglio degli Stati votano sempre per appello nominale (16.457 Pa. Iv.).

Nelle elezioni in seno all'Assemblea federale il voto è segreto fin dalla fondazione dello Stato federale.

Eventi particolari e dichiarazioni del Consiglio federale dinanzi all'Assemblea federale plenaria

Dal 1995, l'Assemblea federale plenaria si è riunita in occasione degli eventi particolari riportati qui di seguito.

- Commemorazione del cinquantenario della fine della Seconda guerra mondiale, 07.05.1995 (Boll. Uff. 1995 V 1719 segg.): [Link](#)
- Averi non rivendicati. Dichiarazione del Consiglio federale, 05.03.1997 (Boll. Uff. 1997 V 649 segg.): [Link](#)
- Commemorazione dei 150 anni dell'Assemblea federale, 06.11.1998 (Boll. Uff. 1998 V 2997 segg.): [Link](#)
- Commemorazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 9.12.1998 (Boll. Uff. 1998 V 3008 segg.): [Link](#)
- Giubileo 1998 e riforma della Costituzione federale. Dichiarazione del Presidente della Confederazione, 09.01.1998 (Boll. Uff. 1998 V 223 segg.): [Link](#)
- Commemorazione dei 50 anni del Consiglio d'Europa, 10.03.1999 (Boll. Uff. 1999 V 611 segg.): [Link](#)
- Dichiarazione del Consiglio federale sul conflitto in Kosovo, 21.04.1999 (Boll. Uff. 1999 V 787 segg.): [Link](#)
- Elogio funebre, 21.06.2000 (Boll. Uff. 2000 V 8659 seg.): [Link](#)
- Celebrazione dei 100 anni di Palazzo federale, 22.03.2002 (Boll. Uff. 2002 V 484 segg.): [Link](#)
- Dichiarazione del Consiglio federale sulla crisi in Irak, 20.03.2003 (Boll. Uff. 2003 V 531): [Link](#)
- 40° anniversario dell'adesione della Svizzera al Consiglio d'Europa, 18.06.2003 (Boll. Uff. 2003 V 1255 segg.): [Link](#)
- Sessione a Flims. Cerimonia d'apertura, 18.09.2006 (Boll. Uff. 2006 V 1619 segg.): [Link](#)
- Allocuzione del Presidente della 65ª seduta dell'Assemblea generale dell'ONU, 15.12.2010 (Boll. Uff. 2010 V 2195 segg.): [Link](#)
- «175 anni di Costituzione federale», 12.09.2023 (Boll. Uff. 2023 V 2165 segg.): [Link](#)



PARERI DOTTRINALI

Assemblea federale plenaria: un organo dell'Assemblea federale

Secondo la legge sul Parlamento (art. 31 lett. c), l'Assemblea federale plenaria è un organo dell'Assemblea federale, dotata a sua volta di organi propri. Questa disposizione è tuttavia oggetto di critiche da una parte della dottrina, in quanto, nella Costituzione federale, le disposizioni riguardanti l'Assemblea federale plenaria non figurano nella sezione sull'organizzazione dell'Assemblea federale, bensì in quella sulla procedura. Secondo questa corrente dottrinale, l'Assemblea federale plenaria non è un organo, ma una forma speciale di deliberazione⁷.

Destituzioni da parte dell'Assemblea federale plenaria


La Costituzione federale elenca in modo esaustivo gli oggetti in deliberazione che devono essere trattati dai due Consigli riuniti in Assemblea federale plenaria. La competenza, assegnata dal legislatore all'Assemblea federale plenaria, di destituire i membri di determinate autorità è criticata da una parte della dottrina, in quanto non è menzionata nella Costituzione. Secondo tale corrente dottrinale, il fatto che la destituzione sia un *contrarius actus* all'elezione non costituisce una giustificazione sufficiente per estendere una competenza per via di legge⁸.

⁷ Cfr. GIOVANNI BIAGGINI, Art. 157, N 3, in: Giovanni Biaggini, *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, Kommentar, Orell Füssli ed. AG 2017, nonché il messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 361; ad *contrarium* DANIELA THURNHERR, Art. 157, N 5 in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), *Bundesverfassung*, Helbing Lichtenhahn ed., Basilea 2015.

⁸ DANIELA THURNHERR, Art. 157, N 4 in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), *Bundesverfassung*, Helbing Lichtenhahn ed., Basilea 2015.



Organizzazione dell'Assemblea federale





BASI LEGALI

Assemblea federale plenaria

- Articolo 157 Costituzione federale
- Articolo 31 lettera c legge sul Parlamento

Presidente dell'Assemblea federale (Camere riunite)

- Articolo 157 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 39 legge sul Parlamento

Ufficio

- Articolo 39 legge sul Parlamento

Commissione

- Articolo 39 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 14 capoverso 5 legge sulla responsabilità

Segreteria

- Articolo 22 capoverso 2 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 23 capoverso 1 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Convocazione

- Articolo 33 capoverso 2 legge sul Parlamento

Procedura

- Articolo 41 legge sul Parlamento

Elezioni

- Articolo 157 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 168 Costituzione federale
- Articolo 5 legge sul Tribunale federale
- Articolo 5 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 9 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 20 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 23 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 42 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 14 procedura penale militare
- Articolo 43 legge federale sulla protezione dei dati
- Articolo 130 segg. legge sul Parlamento

Sospensione provvisoria

- Articolo 14 capoverso 5 legge sulla responsabilità



Conferma di elezioni/nomine

- Articolo 37 capoverso 2 lettera d legge sul Parlamento
- Articolo 2 capoverso 2, secondo periodo legge sul Controllo delle finanze
- Articolo 26 capoverso 1, secondo periodo ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 140 legge sul Parlamento

Destituzione

- Articolo 10 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 49 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 14 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 8 capoverso 2 regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale
- Articoli 21 e 26 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 44 capoverso 3 legge federale sulla protezione dei dati
- Articolo 40a capoverso 3 legge sul Parlamento
- Principi operativi della Commissione giudiziaria

Accertamento dell'incapacità di esercitare la carica

- Articolo 140a legge sul Parlamento

Domande di grazia

- Articolo 173 capoverso 1 lettera k Costituzione federale
- Articolo 157 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 40 legge sul Parlamento
- Articolo 381 segg. Codice penale svizzero
- Articolo 232a segg. Codice penale militare

Decisioni sui conflitti di competenza

- Articolo 173 capoverso 1 lettera i Costituzione federale
- Articolo 157 capoverso 1 lettera b Costituzione federale
- Articolo 40 capoverso 1 legge sul Parlamento



ALTRE INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sull'Assemblea federale plenaria:

cfr. i commenti all'articolo 157 della Costituzione federale.

Per maggiori informazioni sulle elezioni e nomine, destituzioni, sospensioni provvisorie, dichiarazioni del Consiglio federale e domande di grazia:

cfr. il glossario del Parlamento

➤ [Link](#)